



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia](#). Pubblicate osservazioni sulle disposizioni che incidono sulla disciplina nazionale dei registri della titolarità effettiva
- [AMLA](#). Avviate consultazioni delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- [Gazzetta Ufficiale](#). Pubblicato il decreto legislativo che attua la delega della Legge Capitali nella parte su mercati e società per azioni
- [Corte di Cassazione](#). Pubblicata Ordinanza sulla necessità della forma scritta per la delega sul conto

ALTRE NOTIZIE

- [UIF](#). Pubblicato l'ottavo numero del Quaderno delle casistiche di riciclaggio
- [ABF](#). Pubblicata decisione in merito alla responsabilità della banca rispetto ad una non adeguata verifica della clientela
- [ACF](#). Pubblicata decisione in merito alla responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi di informativa attiva in relazione ad un investimento effettuato in regime di consulenza



HIGHLIGHTS

[Banca d'Italia. Pubblicate osservazioni sulle disposizioni che incidono sulla disciplina nazionale dei registri della titolarità effettiva](#)

La Banca d'Italia ha formulato proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva 2024/1640/UE (AMLD6), concentrandosi pertanto sulle disposizioni che incidono sulla disciplina nazionale dei registri della titolarità effettiva, contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007 (decreto antiriciclaggio), con particolare riguardo ai requisiti e alle modalità di accesso alle informazioni.

Negli ultimi anni, il tema dei soggetti abilitati ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva è stato al centro del dibattito politico e giurisprudenziale europeo.

L'accesso ai Registri della titolarità effettiva assolve una duplice funzione:

- in termini di antiriciclaggio, l'accesso ai registri è essenziale per le autorità competenti e per i soggetti obbligati che si avvalgono delle informazioni ivi contenute per l'adempimento dei propri obblighi in materia di adeguata verifica;
- in termini di trasparenza economica, i registri fungono da presidio di controllo diffuso da parte della società. Le informazioni in essi contenute sono infatti consultabili da soggetti ulteriori rispetto alle autorità e ai soggetti obbligati, purché in possesso di un "legittimo interesse" all'accesso.

Il fatto che la definizione e la valutazione del concetto di "legittimo interesse" siano state lasciate dalla direttiva 2015/849/UE (AMLD4) interamente alla discrezionalità degli Stati membri può causare restrizioni eccessive all'accesso ai registri e una mancanza di parità di condizioni tra gli Stati.

Gli articoli 11, 12, 13 e 15 della AMLD6 riscrivono infatti le vigenti previsioni europee in materia, individuando casi di legittimo interesse c.d. "presunto" nonché modalità armonizzate di verifica del legittimo interesse, e sono pertanto attuati in maniera fedele nell'ordinamento italiano.

Si interviene sul decreto antiriciclaggio, rivedendone l'articolo 21, relativo alla comunicazione e all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva con l'introduzione di una serie di norme specifiche di rango primario (i.e. gli artt. da 21-bis a 21-septies).

In particolare:

- con riguardo **all'accesso da parte delle autorità** (art. 21-bis), lo schema conferma che esso è consentito senza restrizioni (è infatti "immediato, non filtrato, diretto e libero"). Tra i soggetti legittimati sono ricomprese le autorità di vigilanza di settore (tra cui la Banca d'Italia), la UIF, le autorità investigative e giudiziarie, le autorità fiscali e taluni organismi e autorità dell'Unione (AMLA, EPPO, OLAF, nonché Europol ed Eurojust). Rispetto alla disciplina attuale, va sottolineato l'ampliamento del novero delle Autorità abilitate ad accedere alle informazioni contenute nel Registro, con l'inclusione, in particolare, del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e dei citati organi e autorità europee;
- con riguardo **all'accesso da parte dei soggetti obbligati** (art. 21-ter), la disciplina introdotta dallo schema di decreto conferma che la consultazione del Registro è consentita esclusivamente a supporto



degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ribadendo che l'accesso non può essere utilizzato per finalità ulteriori o meramente informative;

- con riguardo **all'accesso al Registro da parte dei terzi** (artt. 21-quater e 21-quinquies), si ribadisce il modello selettivo fondato sul presupposto del legittimo interesse. Il nuovo articolo 21-quater precisa che l'accesso dei terzi non può essere ricondotto a un generico interesse conoscitivo, ma deve essere giustificato da un interesse qualificato e concretamente collegato alle finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo. L'art. 21-quater individua, inoltre, categorie per le quali il legittimo interesse è presunto per legge, così da assicurare un accesso selettivo senza imporre oneri probatori eccessivi a soggetti che, per la funzione svolta, esercitano attività rilevanti in chiave AML/CFT (es. giornalisti, enti del terzo settore/ONG, accademici e ricercatori, pubbliche amministrazioni).

[Link al documento: clicca qui](#)

AMLA. Avviate consultazioni delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

L'AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di linee guida relative alla valutazione del rischio AML/CFT a livello aziendale.

L'art. 10 del Regolamento 2024/1624 (AMLR) impone ai soggetti obbligati di adottare misure adeguate, proporzionate alla natura, ai rischi, alla complessità e alle dimensioni della propria attività, al fine di identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) a cui sono esposti, nonché i rischi di mancata attuazione ed elusione delle sanzioni finanziarie mirate (TFS).

A tal fine, il progetto di linee guida individua quattro requisiti minimi applicabili a tutte le categorie di soggetti obbligati ai fini dello svolgimento della valutazione del rischio a livello aziendale (*business-wide risk assessment* o, nel suo acronimo inglese, "BWRA"). Nel rispetto di tali requisiti minimi, il progetto di linee guida sottolinea la responsabilità dei soggetti obbligati di presidiare la propria BWRA e di garantire che essa sia proporzionata alle specificità, ai rischi e alla complessità che li caratterizzano.

I requisiti minimi applicabili a tutte le categorie di soggetti obbligati comprendono:

- Panoramica aziendale e operativa: i soggetti obbligati danno avvio alla loro BWRA con una descrizione della propria attività e delle proprie operazioni, delineando la propria struttura giuridica e operativa, la struttura del gruppo, la base dei clienti, i prodotti e i servizi, i canali di distribuzione, l'esposizione geografica, l'organizzazione della Funzione AML, gli accordi di esternalizzazione e l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie;
- Identificazione, valutazione e classificazione dei rischi intrinseci. I soggetti obbligati identificano e valutano i rischi intrinseci analizzando il modo in cui i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la mancata attuazione ed elusione delle misure di contrasto al riciclaggio di denaro potrebbero concretizzarsi all'interno della loro attività, compresi eventuali rischi emergenti,



adottando una visione olistica di tutti i fattori di rischio rilevanti relativi a clienti, prodotti/servizi/transazioni, canali di distribuzione ed esposizione geografica;

- Valutazione della qualità dei controlli in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e della mancata applicazione ed elusione dei controlli TFS. Una volta individuati i rischi intrinseci, i soggetti obbligati valutano la concreta efficacia delle loro *policy*, procedure e controlli in materia AML/CTF e l'effettivo contributo nel mitigare tali rischi nella pratica;
- Valutazione e classificazione del rischio residuo. Tenendo conto del livello di rischio intrinseco alla luce della qualità dei loro presidi, i soggetti obbligati determinano i rischi residui a cui rimangono esposti.

La consultazione è aperta fino al 15 luglio 2026.

[Link al documento: clicca qui](#)

[Gazzetta Ufficiale Pubblicato il decreto legislativo che attua la delega della Legge Capitali nella parte su mercati e società per azioni](#)

Lo scorso 14 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 47/2026 che attua, per i profili relativi ai mercati dei capitali e alla disciplina delle società per azioni, la delega prevista dall'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Legge Capitali"). Il provvedimento si inserisce nella riforma organica del TUF e di alcune disposizioni del codice civile in materia di società di capitali.

Tra le principali novità riguardanti la disciplina degli emittenti:

- riordino dei sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni;
- maggiore flessibilità nello svolgimento delle assemblee delle società quotate;
- regime semplificato per emittenti neo-quotati e PMI quotate;
- soglia unica del 30% per l'OPA obbligatoria;
- abrogazione del divieto di *interlocking* nei settori creditizio, assicurativo e finanziario.

In particolare, l'art. 8 del d.lgs. n. 47/2026 ha abrogato l'art. 36 della legge n. 214/2011, facendo venire meno il c.d. "divieto di *interlocking*" con cui si impediva ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

In particolare, le modifiche apportate dal d.lgs. 47/2026 al TUF incidono sulle SICAF in gestione interna, che rientrano ora nella nuova definizione di "gestori autorizzati":

- Identificazione del patrimonio generale per le SICAF (e SICAV) in gestione interna multi-comparto (art. 35-bis, commi 5-bis, 6 e 6-bis TUF). Le SICAV-SICAF in gestione interna devono individuare precisamente le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il c.d. "patrimonio generale" (i.e. quello facente capo direttamente alla società, non imputato ai singoli comparti e preordinato allo svolgimento delle attività della società del suo complesso) e le azioni che



attribuiscono diritti in relazione ai singoli comparti. Il “patrimonio generale” deve garantire in ogni momento il rispetto dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

- SICAF in gestione interna (art. 35-quinquies del TUF) La nuova formulazione del comma 4, lett. c) dell'art. 35-*quinquies* prevede per le SICAF in gestione interna multi-comparto che lo statuto indichi chiaramente l'esistenza di comparti, per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi. In tal caso, lo statuto deve anche stabilire i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti di investimento e il patrimonio generale.

Inoltre, alle sole SICAF in gestione interna multi-comparto, non si applica più l'art. 2438 del codice civile, in materia di aumento di capitale (liberazione delle azioni precedentemente emesse, prima di procedere con l'aumento del capitale) per le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti relativi a singoli comparti. La richiamata norma civilistica si applica solo alle azioni sottoscritte a fronte di conferimenti compresi nel patrimonio generale.

Il decreto entrerà in vigore il 29 aprile 2026. A partire da tale data si applicano le nuove disposizioni, fatti salvi il periodo transitorio e l'adozione delle norme attuative da parte della Consob.

[Link al documento: clicca qui](#)

Corte di Cassazione. Pubblicata Ordinanza sulla necessità della forma scritta per la delega sul conto

Con Ordinanza n. 9855 del 16 aprile 2026, la Corte di cassazione ha affrontato la validità della rappresentanza negoziale nei servizi bancari e i limiti della prova in assenza di un atto scritto.

Le ricorrenti, eredi della titolare di un conto corrente, hanno agito nei confronti di una banca per aver illegittimamente consentito al nipote della titolare del conto di disporre prelievi per complessivi 40.200,00 euro. Le ricorrenti hanno, perciò, citato la banca per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente prelevate.

Nei precedenti gradi di giudizio, le ricorrenti si erano viste rigettate le domande risarcitorie in quanto, i giudici di merito, ricorrendo a presunzioni semplici, avevano ritenuto provato il potere di firma del nipote della defunta nel disporre le operazioni in discorso.

Le ricorrenti hanno perciò proposto ricorso presso la Corte di cassazione, la quale ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in quanto, ai sensi dell'art. 1392 c.c., la procura non ha effetto se non riveste «*le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere*». Poiché il contratto di conto corrente richiede la forma scritta a pena di nullità ex art. 117 TUB, anche la delega deve «*necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità*».

La S.C. ha, inoltre, precisato nell'ordinanza che, laddove la forma scritta sia richiesta sotto pena di nullità, «*la presunzione semplice non è ammissibile*», ritenendo pertanto errata l'affermazione dei giudici di prime e seconde cure. Inoltre, nel disporre il giudizio di rinvio, la Corte ha indicato al giudice del rinvio l'obbligo di



accertare, inoltre, se il rapporto di conto corrente oggetto del giudizio sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria.

[Link al documento: clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

[UIF. Pubblicato l'ottavo numero del Quaderno delle casistiche di riciclaggio](#)

L'UIF ha pubblicato l'ottavo numero del Quaderno delle casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcune tra le più significative analisi condotte dall'UIF, riferite a fenomeni emergenti e a schemi operativi di particolare complessità, riconducibili, tra l'altro, al *money laundering as a service*, al riciclaggio realizzato mediante l'utilizzo di *virtual* IBAN e a diverse tipologie di truffe.

Le casistiche presentate traggono origine sia dalle segnalazioni trasmesse dai soggetti obbligati nell'ambito degli obblighi di collaborazione attiva, sia dall'attività di analisi e approfondimento svolta direttamente dall'Unità, anche attraverso l'utilizzo del patrimonio informativo disponibile e l'impiego di strumenti e metodologie innovative.

Tali approcci, unitamente alle informazioni acquisite nell'ambito della collaborazione con le FIU estere, hanno consentito di individuare anomalie e connessioni operative non immediatamente rilevabili, soprattutto in presenza di schemi articolati, caratterizzati da un'elevata frammentazione dei flussi o da meccanismi idonei a ostacolarne la tracciabilità.

In linea con l'edizione precedente, un ruolo centrale è attribuito al tema dell'abuso delle misure agevolative e della distrazione di fondi pubblici. Specifica attenzione è riservata al rischio di distrazione dei fondi di provenienza comunitaria, che possono essere reimpiegati per finalità diverse da quelle previste o convogliati verso soggetti e iniziative non coerenti con gli obiettivi dei programmi di finanziamento, con conseguente compromissione dell'efficacia degli interventi e accrescimento della vulnerabilità del sistema.

Accanto a tali profili, il Quaderno approfondisce la crescente diffusione di schemi fraudolenti, anche di tipo piramidale, in settori innovativi, spesso proposti come opportunità di investimento ad alto rendimento e capaci di attrarre un numero elevato di soggetti. Tali schemi, frequentemente veicolati attraverso strumenti digitali, si prestano alla raccolta e alla rapida dispersione dei flussi finanziari, con il ricorso a circuiti già rilevati nell'analisi di altre fattispecie illecite. Il Quaderno analizza altresì fattispecie di frode connesse a operazioni di cartolarizzazione: i casi proposti dimostrano che la complessità delle transazioni e la numerosità degli attori coinvolti possono offrire margini di utilizzo improprio.

Un ulteriore ambito di analisi riguarda il ricorso ai *crypto-asset* quali strumenti di riciclaggio dei proventi di truffe e di finanziamento del terrorismo. Le casistiche mostrano come l'impiego di valute virtuali e di infrastrutture decentralizzate possa agevolare operazioni di occultamento e trasferimento di risorse, sfruttando la rapidità di esecuzione e il carattere transnazionale di tali strumenti. In tale contesto, l'utilizzo di tecniche innovative di analisi finanziaria si conferma essenziale per ricostruire i collegamenti soggettivi e individuare le dinamiche sottostanti.



Coerentemente con le edizioni precedenti, le casistiche presentate offrono una rappresentazione organica delle analisi svolte dalla UIF e delle informazioni esaminate, evidenziando i profili di rischio e le criticità riscontrate nell'operatività oggetto di analisi, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati dall'Unità e, ove possibile, le connesse ipotesi di illecito.

[Link al documento: clicca qui](#)

[ABF. Pubblicata decisione in merito alla responsabilità della banca rispetto ad una non adeguata verifica della clientela](#)

Il Collegio di Bologna dell'ABF ha pubblicato la decisione n. 9702 relativa ai profili di responsabilità della banca rispetto ad una non adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio (AML) di cui al d.lgs. 231/2007.

Il ricorrente sosteneva di essere stato vittima di una truffa comunemente nota come "*man in the mail*", in virtù della quale aveva effettuato pagamenti a favore di un'impresa sulla base di una fattura ricevuta via *e-mail* da quest'ultima, ignaro del fatto che la comunicazione fosse stata manipolata da un soggetto terzo, il quale aveva sostituito le coordinate bancarie del beneficiario con un proprio IBAN, dirottando così il pagamento a proprio vantaggio. Il ricorrente chiedeva pertanto alla banca la restituzione delle somme sottratte, lamentando una violazione da parte dell'intermediario della normativa antiriciclaggio che impone l'adeguata verifica dell'identità dei clienti, soprattutto in occasione dell'apertura di conti da remoto.

Il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso.

In particolare, il Collegio ha riscontrato una violazione, da parte dell'intermediario resistente, degli obblighi di adeguata verifica della clientela in occasione dell'apertura del rapporto, previsti dal d.lgs. 231/2007, disciplina che, secondo il Collegio, assume rilievo «*anche al fine (privatistico) di proteggere chi utilizza un servizio bancario (di pagamento, nel caso di specie) da possibili invasioni lesive in occasione di tale contatto sociale qualificato con l'operatore professionale*», e alla quale si può pertanto riconoscere «*uno scopo di tutela del cliente, cosicché essa produce effetti anche nei rapporti privatistici, quanto meno nel senso di stabilire un indice di riconoscibilità della condotta tipica del bonus argentarius, e dunque di una condotta prudente ed accorta sotto ogni riguardo, idonea a garantire l'affidamento degli utenti dei servizi bancari*».

Dalla documentazione depositata dall'intermediario risultava infatti acquisito il documento di identità del cliente e un autoscatto di quest'ultimo. Tuttavia, il *selfie* non ritraeva il soggetto mentre reggeva il documento d'identità allegato e, per ciò solo, non potevano ritenersi rispettate le misure rafforzate di adeguata verifica necessarie ai fini dell'identificazione a distanza ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 231/2007.

[Link al documento: clicca qui](#)



[ACF. Pubblicata decisione in merito alla responsabilità dell'intermediario per inadempimento degli obblighi di informativa attiva in relazione ad un investimento effettuato in regime di consulenza](#)

Il Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ha pubblicato la decisione n. 8475 del 21 aprile 2026, relativa ai profili di responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi, attivi e passivi, nell'ambito di un investimento effettuato in regime di consulenza avente ad oggetto un certificate con barriera emesso e collocato dal medesimo intermediario.

La ricorrente sosteneva che l'investimento le fosse stato raccomandato sulla base di una profilatura non veritiera e comunque non coerente con la propria situazione personale e patrimoniale, nonché in assenza di un'adeguata illustrazione delle caratteristiche e della rischiosità del prodotto. In particolare, lamentava che il certificate, pur trattandosi di strumento complesso e ad alto rischio, le fosse stato proposto senza che le fosse stata tempestivamente resa disponibile la relativa documentazione informativa, con conseguente pregiudizio patrimoniale all'esito dell'operazione.

Pur risultando l'operazione formalmente coerente con il profilo di rischio attribuito alla cliente e non essendo emersi elementi sufficienti per censurare né la profilatura né la dedotta situazione di conflitto di interessi, il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo che l'intermediario non avesse comunque dimostrato il corretto adempimento degli obblighi di informativa attiva gravanti su di esso.

Infatti, dalla documentazione prodotta dalle parti non risultava provata l'effettiva messa a disposizione del KID relativo allo strumento finanziario alla cliente, né poteva ritenersi sufficiente la mera adesione al servizio di consegna della documentazione su supporto durevole non cartacea e il modulo di consulenza, pur contenendo una descrizione del funzionamento del certificate e dei relativi profili di rischio, risultava privo di data e, dunque, non univocamente riferibile ad un momento anteriore rispetto all'investimento.

Il Collegio ha quindi affermato che la mancata dimostrazione dell'effettiva messa a disposizione del KID, non surrogabile dalla sola adesione del cliente alla ricezione della documentazione in formato non cartaceo, nonché la produzione di un modulo di consulenza privo di data e quindi non univocamente riconducibile ad un momento antecedente l'investimento, integrano violazioni degli obblighi di informativa attiva idonee, di per sé sole, a fondare la responsabilità risarcitoria dell'intermediario.

[Link al documento: clicca qui](#)

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano – Italy
+39 02 873131 milano@rplt.it
+39 02 45381201 milano-mi@rplt.it

ROMA Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma – Italy
+39 06 80913201 roma-rm@rplt.it
+39 06 977451 roma@rplt.it

TORINO Via Amedeo Avogadro, 26
10121 Torino – Italy
+39 011 5584111 torino@rplt.it

BOLOGNA Via D’Azeglio, 19
40123 Bologna – Italy
+39 051 232495 bologna@rplt.i

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14
21052 Busto Arsizio – Italy
+39 0331 173141 busto@rplt.it

AOSTA Via Croce di Città, 44
11100 Aosta – Italy
+39 0165 235166 aosta@rplt.it

